

AREA COMUNICAZIONE - SVILUPPO INFORMATICO E TECNOLOGICO – CULTURA E TURISMO

**CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DEL TEATRO COMUNALE “CHEBELLO”**

Premessa

Il presente Capitolato disciplina il contratto tra il Comune di Cairo Montenotte (nel seguito, per brevità, “concedente”) e il soggetto affidatario della concessione del Teatro Comunale “Chebello” (nel seguito, per brevità, “concessionario”) per l’organizzazione e la realizzazione della Stagione teatrale e Cinematografica 2017/2018.

Articolo 1. Oggetto della concessione

1. Il concedente concede al soggetto concessionario che accetta, l’uso temporaneo dei seguenti locali del Palazzo di Città siti in Cairo Montenotte, Piazza della Vittoria n. 29:

- Teatro Comunale “Chebello”;
- Foyer del teatro;
- Magazzini, spogliatoi, docce, camerini e spazi di servizio ad uso teatro,

per l’organizzazione e la realizzazione della Stagione Teatrale e Cinematografica 2017/2018, che preveda:

2. Per la Stagione teatrale:

- l’allestimento di almeno numero 6 spettacoli teatrali, nel periodo 01 ottobre 2017 – 31 maggio 2018 per un totale di mesi otto, con il vincolo che gli interpreti degli spettacoli non possano figurare in più di due rappresentazioni;
- l’organizzazione di almeno 4 spettacoli teatrali, nello stesso periodo, destinati agli alunni e studenti di ogni ordine e grado frequentanti gli Istituti scolastici presenti sul territorio, la cui partecipazione sia inserita nell’ambito delle attività didattiche, con il medesimo vincolo per gli interpreti, che non possono figurare in più di due rappresentazioni;

2.1. La concessione in uso consiste nell’utilizzo dei suddetti locali nel giorno della messa in scena delle rappresentazioni ed anche il giorno precedente ed il giorno successivo alle stesse, in quanto necessari all’allestimento delle scene ed allo sgombero dei locali.

2.2. Limitatamente alla messa in scena della Prima rappresentazione di spettacoli inediti il concedente riconosce al concessionario il diritto di utilizzare i suddetti locali nei due giorni che precedono la data dello spettacolo, in quanto riconosciuti necessari all’allestimento delle scene.

3. Per la Stagione Cinematografica:

- la proiezione di film in prima visione o comunque non oltre il primo mese di uscita nelle sale cinematografiche durante tutta la settimana (sabato e domenica) e nei giorni festivi come da calendario.

3.1. La concessione in uso consisterà nell’utilizzo del teatro comunale e del foyer nei giorni di proiezione oltre alle attrezzature specifiche per le proiezioni cinematografiche.

4. Il patrimonio comunale che viene concesso in gestione è costituito dagli immobili, impianti di servizio, impianti tecnologici, arredi ed attrezzature, facenti parte dei locali concessi in uso ed in quelli di passaggio, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della concessione.

Articolo 2. Finalità della concessione

1. La concessione ha la finalità, considerata di rilevante interesse pubblico, di concorrere in modo determinante alla promozione ed al potenziamento delle attività culturali, artistiche ed aggregative presenti sul territorio.

2. Considerata la finalità di pubblico interesse sopra descritta il numero di spettacoli ed il loro contenuto sono soggetti al nulla osta preventivo dell’Amministrazione che si riserva il diritto di sospendere o annullare la programmazione qualora non sia valutata compatibile e consona con la natura e la specifica destinazione degli spazi oggetto di concessione, nonché con le funzioni svolte dal Comune, quale ente proprietario, in ambito culturale e di promozione dello sviluppo civile della comunità locale.

3. Al termine della stagione teatrale e cinematografica, il concessionario dovrà presentare un resoconto dettagliato dei risultati della gestione.

Articolo 3. Durata della concessione

1. La concessione ha validità di mesi otto per il periodo dal 01/10/2017 al 31/05/2018
2. Oltre che per lo spirare del termine finale, per il deperimento del patrimonio concesso e per lo scioglimento dell'ente concessionario, la concessione può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale, secondo quanto previsto nei successivi articoli.

Articolo 4. Cessazione anticipata della concessione

1. La concessione può essere cessata anticipatamente da ambo le parti previo preavviso di tre mesi.
2. La concessione può essere revocata da parte del concedente anche senza l'onere del preavviso nei seguenti casi:
 - a) per rilevanti motivi di pubblico interesse;
 - b) per gravi motivi di ordine pubblico;
 - c) per il venire meno della fiducia nei confronti del concessionario dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti, atteggiamenti, incompatibili con il tipo di collaborazione costituente una delle finalità della presente convenzione;
 - d) per insolvenza contrattuale da parte del concessionario.

Articolo 5. Oneri a carico del concessionario

1. Al concessionario spetta l'onere di effettuare le pulizie dei locali dopo ciascun utilizzo.
2. Il concessionario si obbliga ad utilizzare le strumentazioni in dotazione agli spazi concessi in uso facendosi carico di ogni spesa connessa al servizio tecnico specialistico quali ad esempio il servizio di service audio-luci che dovrà essere svolto dalla ditta indicata dal Comune, l'utilizzo della cabina di regia e l'uso del montacarichi.
3. Il concessionario deve organizzare autonomamente il servizio di sicurezza.
4. Il concessionario si impegna a presentare entro il mese di settembre il progetto di previsione e il cartellone degli spettacoli previsti, per la valutazione da parte del concedente.
5. Il concedente si riserva comunque il diritto di poter modificare i programmi prestabiliti previo congruo preavviso sia per stagione teatrale sia per quella cinematografica.
6. Il concessionario si impegna a presentare a fine esercizio un resoconto dell'attività svolta con il consuntivo delle spese effettivamente sostenute e degli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti e abbonamenti alla stagione.

Articolo 6. Responsabilità del concessionario

1. Per lo svolgimento delle sole attività connesse alla realizzazione degli spettacoli della Stagione Teatrale e Cinematografica 2017/2018 si consegnano al concessionario, che se ne assume le responsabilità conseguenti, le chiavi di accesso ai locali comunali.
2. Il concessionario risponde dei danni comunque e da chiunque causati a persone o cose - ivi compresi impianti, attrezzature ed arredi - arrecati all'interno dei locali concessi in uso temporaneo e nei locali di passaggio durante l'accesso alle strutture nelle fasi di preparazione, allestimento, prove e quant'altro, fatta salva la normativa vigente in materia di pubblici spettacoli.

Articolo 7. Oneri a carico del Comune

1. Non sono previsti oneri a carico del Comune né maggiori spese conseguenti all'uso degli spazi a carico di questo Ente, fatta eccezione per le spese dovute al consumo delle utenze in relazione agli usi degli spazi comunali, somma che tuttavia è riconducibile a quanto già previsto per la gestione complessiva della struttura.
2. Restano a carico del concedente tutti gli oneri relativi agli interventi di manutenzione straordinaria della struttura.
3. L'Ente concedente provvede inoltre a fornire collaborazione e supporto logistico ed organizzativo in economia con risorse umane e strumentali interne, compatibilmente con le risorse disponibili.
4. Il concedente si obbliga a sospendere le concessioni a terzi degli spazi del Palazzo di Città per il periodo di durata della Stagione Teatrale 2017/2018 per iniziative e/o spettacoli di recitazione, prosa e teatro ragazzi, musical, monologhi e spettacoli comici, esibizioni musicali ed operistiche, al fine di tutelare in maniera opportuna la Stagione Teatrale del Teatro Comunale "Chebello" durante il suo periodo di svolgimento, evitando concomitanze di spettacoli aventi la stessa natura e contenuti assimilabili o

sovrapponibili nonché al fine di salvaguardare la priorità nell'utilizzo degli spazi di proprietà comunale spettante alle iniziative organizzate o co-organizzate direttamente dal concedente.

5. Il concedente si riserva la possibilità valutare ed autorizzare in seguito ed in via eccezionale la realizzazione di eventuali attività di terzi presso il Teatro Comunale "Chebello" attraverso l'approvazione di una specifica deliberazione.

Articolo 8. Organizzazione delle attività

1. Per ogni singola attività il concessionario ha l'obbligo di provvedere ad ottenere le agibilità, abilitazioni, autorizzazioni, licenze ed atti similari prescritti dalle norme vigenti.

2. Il concessionario si fa carico della organizzazione e della gestione complessiva delle attività realizzate nell'ambito della presente concessione, compreso il rispetto della normativa sulla sicurezza anche per quanto inerente la sorveglianza durante gli spettacoli, e comprese le esigenze derivanti dalla disposizione degli spazi fisici che impone una specifica sorveglianza sugli ingressi, la apertura, la chiusura e la custodia dei locali, e dall'utilizzo delle strumentazioni audio e luci in dotazione alle sale concesse in uso.

3. È da considerarsi a carico del concessionario anche il pagamento delle somme dovute in base alla normativa sui diritti d'autore nonché la relativa prassi autorizzativa ed ogni altra eventuale spesa aggiuntiva connessa con l'utilizzo degli spazi concessi, ove non diversamente previsto.

4. Il concessionario si fa carico della bigliettazione, compresa la vendita degli abbonamenti, e della gestione contabile conseguente, i cui proventi saranno interamente introitati dal concessionario.

5. Il concessionario deve garantire il pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse, nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela della sicurezza, dell'igiene, della salute e dell'ordine pubblico, e l'osservanza delle ordinanze che il Sindaco o altre autorità competenti hanno emanato nelle materie indicate.

6. L'organizzazione delle attività ammesse compete al concessionario e deve essere improntata a criteri di efficienza ed efficacia e rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza nei confronti del pubblico presente alle rappresentazioni.

7. La concessione prevede la prenotazione degli spazi con largo anticipo. Il concessionario si impegna a fissare con il concedente le giornate sulla base delle disponibilità di date ancora libere da prenotazioni. La richiesta di un locale comporta la prenotazione di quel singolo spazio e non può essere sostituita con altro locale se non con largo anticipo e stante la verifica della disponibilità degli spazi.

Articolo 9. Stato di fatto dei beni concessi

1. Successivamente al verificarsi di ogni evento per cui è richiesta la concessione il concedente effettua una ricognizione ed una verifica della consistenza e dello stato di fatto dei beni concessi.

2. Salvo il normale deperimento dovuto all'uso corretto ogni danno accertato comporta per il concessionario l'obbligo del risarcimento dello stesso.

Articolo 10. Controversie

Competente a qualsiasi azione giudiziaria è il Foro di Savona.

Articolo 11. Elezione di domicilio

Per tutti i rapporti di cui alla presente convenzione, il concessionario dichiara di eleggere domicilio presso l'indirizzo indicato in epigrafe.

Articolo 12. Disposizioni finali

Per quanto non previsto nella presente convenzione le parti dichiarano di riferirsi alle norme del Codice Civile in materia contrattuale.